

REGOLAMENTO (CEE) N. 114/91 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1991****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Germania, con una comunicazione in data 4 gennaio 1991, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 100 000 t di segala panificabile detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala panificabile detenuto dall'organismo d'intervento

tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di segala panificabile da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di segala panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del quarto mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 gennaio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 29 maggio 1991.
4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	55 229
Niedersachsen / Bremen	36 811
Nordrhein-Westfalen	7 882

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

(Regolamento (CEE) n. 114/91)

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.